

## IL CASO: *STANDBY* EMESSA DA BANCA GRECA. PROBLEMI VALUTARI ED IMPATTO DELLA RESA *EX WORKS*

di Antonio Di Meo e Giovanni Brunoro



Un'azienda italiana Alfa, specializzata nella torrefazione del caffè, è fornitrice abituale di una controparte greca (Beta) con sede a Patrasso. Il rapporto commerciale in essere prevede l'invio, dall'Italia alla Grecia, di due carichi di caffè in grani al mese, per importi che si aggirano intorno ai 10.000 Euro per spedizione.

Il pagamento viene effettuato a mezzo bonifico bancario posticipato, con scadenza a 30 giorni dalla data di ciascuna spedizione. Il termine di resa merce pattuito è "Ex Works Italy", secondo gli Incoterms® 2010 della Camera di Commercio Internazionale.

Il trasporto, pertanto, è gestito dallo spedizioniere del compratore che, giunto presso i locali di Alfa, carica la merce sul proprio camion, per poi recarsi al porto e imbarcarsi verso Patrasso dove, a sbarco avvenuto, consegna la merce a Beta.

I rapporti tra Alfa e Beta sono sempre stati positivi, nonostante qualche ritardo nei pagamenti dovuto al perdurare della crisi greca, che da anni mette in difficoltà le aziende e i cittadini.

Per tutelarsi dai rischi di possibili insolvenze da parte del compratore, Alfa intende richiedere a Beta l'apertura di una *Standby letter of credit* con richiesta di conferma.

Prima di avanzare tale richiesta al proprio compratore, Alfa si sofferma su alcuni aspetti che potrebbero compromettere l'emissione e l'escussione della garanzia bancaria.

In particolare, Alfa vorrebbe sapere se tale soluzione possa rappresentare uno strumento rassicurante oppure se potrebbero esserci, in caso di mancato pagamento da parte del compratore greco, dei rischi o delle difficoltà che compromettano la richiesta di pagamento a valere sulla *Standby letter of credit*.

### Considerazioni

Per rispondere alla domanda del lettore, occorre fare alcune considerazioni su alcuni aspetti riguardanti

i termini dell'accordo di compravendita:

A. Il primo è sicuramente quello relativo all'**Incoterms**® adottato, Ex Works, in base al quale il venditore Alfa si limita a dare avviso al compratore Beta di merce pronta per il ritiro, senza poter incidere minimamente sulla stipula del contratto di trasporto e sulla gestione logistica riguardante la presa in consegna della merce.

Il termine di resa merce **Ex Works**, in italiano "Franco Fabbrica", costituisce, infatti, un fattore di rischio per il venditore, se non altro a livello commerciale. Secondo la normativa ufficiale della Camera di Commercio Internazionale (CCI), con l'Incoterms® Ex Works il venditore, dopo aver dato al compratore avviso di merce pronta, effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali. Il venditore non ha alcun obbligo di caricare la merce sul mezzo inviato dall'acquirente né di sdoganarla all'esportazione, dove ciò fosse previsto. Nel caso di una transazione con la Grecia, non sussiste comunque alcuna obbligazione doganale, visto che la Repubblica Ellenica è membro dell'Unione Europea. Il rischio principale sta nel fatto che il compratore, per vari motivi, potrebbe non ritirare la merce o ritirarla in ritardo. In tal caso, se la *Standby letter of credit* subordinasse il pagamento in favore del beneficiario/venditore alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di copia del documento di trasporto, questa condizione non sarebbe soddisfatta. In sostanza, il venditore Alfa perderebbe tutti i benefici derivanti dall'emissione della garanzia bancaria rappresentata, nel caso in questione, dalla *Standby letter of credit*.

B. Il secondo è lo **strumento di garanzia** individuato, la *Standby letter of credit*, per proteggersi dal rischio di mancato pagamento, che è caratterizzato dall'impegno di una banca emittente, e di un'eventuale banca confermate, ad onorare (cioè a pagare)




una presentazione conforme dei documenti richiesti che, generalmente, sono rappresentati da una dichiarazione del beneficiario attestante il mancato pagamento alla scadenza della fornitura riferita ad una determinata merce, spedita conformemente a quanto previsto nel contratto di compravendita, e da copie di documenti a comprova di quanto asserito nella dichiarazione del beneficiario.

Nel caso in cui la *Standby letter of credit* subordinasse il pagamento alla sola e semplice presentazione della dichiarazione del beneficiario Alfa, attestante il mancato pagamento della fornitura, senza prevedere la presentazione di copia del documento di trasporto, la banca emittente e la banca confermante, in virtù dell'impegno irrevocabile autonomo ed astratto (cioè svincolato dalla causa che lo ha generato), a presentazione della sopra richiamata dichiarazione, conforme ai termini e condizioni stabilite nella *Standby letter of credit* e a quanto sancito nelle norme a cui è assoggettata, dovranno provvedere ad onorare la stessa.

In mancanza, quindi, della richiesta di presentazione di copia del documento attestante la spedizione della merce, il rischio per il venditore Alfa è tendente a zero anche in presenza della resa *Ex Works*, proprio per la natura della *Standby letter of credit*, dove **le banche** non entrano nel merito del contratto sottostante e della esecuzione degli obblighi assunti dalle parti, ma **si basano solo sui documenti richiesti e non sulle merci e/o servizi**, così come sancito dalle Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari, contenute nella pubblicazione 600 della CCI. Il venditore Alfa, perciò, potrebbe trovarsi nella possibilità di ricevere - con la presentazione di una semplice dichiarazione di mancato pagamento - il pagamento della merce che non è stata ritirata dal compratore Beta. Comportamento che, però, genererebbe una serie di problemi di tipo commerciale e contrattuale in quanto il venditore/beneficiario deliberatamente dichiarerebbe il falso, non essendo stata spedita la merce in questione, ma avendola ancora presso il proprio stabilimento. In definitiva, in aggiunta a quanto sopra descritto e tenuto conto delle considerazioni fatte, il rischio maggiore per il venditore Alfa si presenta sia nel caso in cui la *Standby* preveda che la dichiarazione di mancato pagamento debba attestare che, nonostante la merce sia stata spedita, il pagamento non

è avvenuto, sia se la *Standby* richiede la presentazione della copia del documento di trasporto. In sostanza, in ognuno dei casi sopra esposti Alfa non potrà utilizzare la *Standby* che, così, perderebbe l'efficacia ed il valore che ci si aspetta da uno strumento di questo tipo.

- C. Per quanto riguarda l'opportunità di richiedere a Beta l'emissione di una *Standby letter of credit*, bisogna tenere in considerazione il rapporto complessivo tra il venditore e il compratore, la *policy* aziendale sia di Alfa che di Beta e l'entità degli importi. Ad esempio, la garanzia potrebbe coprire le forniture di un mese, per un totale di circa 20.000 Euro, con pagamento (ad esempio) a 30 giorni dalla spedizione della merce, con previsione, nel contratto sottostante, di evasione degli ordini successivi soltanto ad avvenuto pagamento dei precedenti. Ecco, allora, che a fronte di un ordine complessivo che copre un dato periodo di tempo, la *Standby* potrebbe essere emessa per l'importo della singola fornitura, riducendo in tal modo gli oneri a carico del compratore Beta e, contestualmente, garantendo Alfa dei rispettivi pagamenti.
- D. Vi è, tuttavia, un altro aspetto di cui tenere conto. È noto a tutti che, nel 2015, la Grecia ha attraversato una profonda crisi finanziaria e di liquidità, la quale ha ulteriormente aggravato le conseguenze della crisi economica che da anni mette in difficoltà il Paese. In seguito ad una lunga chiusura forzata delle banche, il Governo greco ha emanato, in data 18 luglio 2015, un atto avente forza di legge (n. 84/2015) che, oltre a imporre limiti severi al prelievo di contante, ha posto stringenti vincoli a livello valutario. L'**atto legislativo n. 84/2015** è stato successivamente emendato e l'ultima modifica risale al 4 agosto 2017. Se è vero che alcune misure sono state progressivamente allentate, l'emissione di strumenti finanziari come le garanzie bancarie (tra cui, appunto, le *Standby*) è vincolata al **preventivo deposito del collaterale** da parte dell'ordinante. Ciò significa che, se Beta intende far emettere alla propria banca una *Standby* dell'importo di 20.000 Euro, deve vincolare 20.000 Euro a garanzia nel proprio conto corrente o, comunque, li deve versare. Qualora Beta avesse problemi di liquidità, l'emissione della *Standby* risulterebbe assai improbabile.



## Conclusioni

Considerata complessivamente la relazione commerciale tra Alfa e Beta, ribadendo che sarebbe consigliabile abbandonare la resa *Ex Works* per passare ad un Incoterms® che permetta ad Alfa la gestione ed il controllo delle spedizioni (CFR, CPT o, quantomeno, FCA), l'emissione di una *Standby letter of credit* a garanzia delle forniture effettuate da Alfa sarebbe consigliabile. Si suggerisce, pertanto, ad Alfa di seguire le seguenti istruzioni:

1. Verificare, insieme a Beta, la **disponibilità** di quest'ultimo a far emettere una *Standby* per l'importo di circa 20.000 Euro (un mese di forniture).
2. Qualora Beta avesse la liquidità necessaria a depositare il collaterale presso la banca emittente - come richiesto dall'atto del Governo greco n. 84/2015 - Alfa dovrà verificare che la propria banca sia disposta a **confermare** una *Standby* emessa dall'istituto di credito di Beta.

3. In caso affermativo, Alfa inoltrerà a Beta le **istruzioni** per l'emissione della *Standby*, la quale dovrà essere utilizzabile esclusivamente presso la banca confermante e prevedere che il pagamento in favore di Alfa sia subordinato alla sola presentazione di una dichiarazione del beneficiario (Alfa) che attesti il mancato pagamento della fornitura per la quale è richiesto l'indennizzo.

Con una garanzia così strutturata, potranno, quantomeno, essere azzerati sia il rischio commerciale (aggravato dal ricorso alla resa *Ex Works*) sia il rischio Paese. Sarà, infatti, la banca confermante italiana che, ricevuta la dichiarazione del beneficiario conforme ai termini e alle condizioni della *Standby*, pagherà direttamente Alfa, indipendentemente dalla situazione-Paese della Grecia o dalla solvibilità della banca emittente.

**Antonio Di Meo**, Specializzato in pagamenti internazionali e crediti documentari con Studio a Padova. Giornalista pubblicitario, Professore presso SDA Bocconi, l'Università Cattolica Milano e Università di Padova, è autore di pubblicazioni in materia.

**Giovanni Brunoro**, dopo la laurea in Giurisprudenza e la pratica legale, ha proseguito gli studi a Padova, diplomandosi al Master in Commercio Internazionale (MASCI) dell'Università di Padova. Collabora presso lo Studio del Prof. Antonio Di Meo